



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/12/2021

FATTO

La ricorrente, titolare del libretto postale n° xx617955, riferisce di aver trasferito in data 29.6.2017 l'importo di € 45.300,00 alla propria figlia tramite emissione di un vaglia postale (n° XX62865426) munito della clausola "non trasferibile", esigibile entro il 31.12.2019.

Fa altresì presente che, recatasi con la figlia nel mese di ottobre del 2017 presso l'ufficio emittente l'assegno per il prelievo dei fondi, riceveva dall'operatore il diniego dell'operazione in quanto l'assegno risultava già riscosso. Riferiva quindi al responsabile dello sportello di non aver mai incassato l'assegno, ricevendo da quest'ultimo la conferma che il titolo era stato incassato in data 4.10.2017 presso l'intermediario convenuto. Tale circostanza veniva confermata anche dal responsabile della banca negoziatrice.

La ricorrente (e la figlia) si rivolgono quindi a mezzo legale di fiducia all'Arbitro al fine di ottenere dalla convenuta (banca negoziatrice) l'importo di cui al vaglia postale in contestazione.

L'intermediario, non si è costituito.

DIRITTO

Parte ricorrente contesta il pagamento da parte della banca negoziatrice di un vaglia postale a persona diversa dall'effettivo beneficiario e chiede in questa sede la restituzione della somma portata dal titolo.



Rileva il Collegio che in atti è stata versata la risposta al reclamo con la quale la convenuta esclude qualsiasi tipo di responsabilità sulla negoziazione del vaglia postale, facendo presente di essersi limitata unicamente alla negoziazione del titolo "previa verifica della sua apparente genuinità da parte dell'operatore di sportello". Aggiunge la resistente che dalle verifiche effettuate non sono emerse "ictu oculi" irregolarità o vizi tali da indurre un sospetto di falsificazione. Né l'istituto emittente, al ricevimento del titolo negoziato, ha eccepito l'eventuale irregolarità procedendo con lo storno dell'importo accreditato. Non avendo quindi ricevuto alcuna segnalazione in tal senso dall'emittente la resistente si afferma esente da ogni responsabilità sull'accaduto.

La controversia attiene alla corretta negoziazione di un titolo di credito presumibilmente "clonato" posto che l'originale del titolo risulta ancora nelle mani della ricorrente.

L'attrice ha depositato copia del fronte del vaglia postale oggetto del ricorso emesso il 29/6/2017.

Il Collegio evidenzia che sul fronte del vaglia è apposto il c.d. codice Data Matrix (obbligatorio a far data dal 1° luglio 2016).

La banca che ha negoziato il vaglia non si è costituita e dunque nessuna replica e/o osservazione ha sottoposto al Collegio.

La disciplina giuridica dell'onere della prova è contenuta all'articolo 2697 del codice civile, rubricato "onere della prova", il quale recita: "Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

Reputa il Collegio che l'onere della prova a carico di chi doveva dimostrare l'esistenza di un diritto in capo ad essa (l'attrice), al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto, ha trovato in atti opportuno "sostegno". Viceversa, la convenuta non ha depositato controdeduzioni e non ha suffragato alcun elemento di prova contraria. Il che di per sé renderebbe la domanda accoglibile.

Ma vi è di più. Ad avviso del Collegio, posto che il vaglia è del 29/6/2017 (esigibile entro il 31/12/2019) e che esso risulta incassato alla data del 4/10/2017, sulla scorta della esistenza del Data Matrix sul titolo e degli obblighi posti in capo alla convenuta derivanti dalla Circolare ABI n. 5 del 22/3/2016 e della Circolare ABI n. 21 del 12/6/2014 la domanda deve essere accolta, in quanto l'intermediario che ha negoziato il vaglia non ha in alcun modo dimostrato di aver effettuato le opportune verifiche su tale codice, la cui semplice lettura avrebbe potuto rivelare la contraffazione dello stesso.

La circolare del n. 5 del 2016, invero, ha fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix, di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate "quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice" e di trasmettere, in tali casi, "al trattario/emittente l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza".

Dunque, per quanto appena esposto, anche se la vicenda si colloca prima dell'operatività del "Check Image Truncation" (operativo dal 29 gennaio 2018, con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al successivo 5 marzo in qualità di emittenti, e sino al 4 maggio del medesimo anno in veste di negoziatori), l'attuale convenuta non può essere ritenuta esente da responsabilità.

In termini, cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14582/2019:

"Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negozianti di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. (...) L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziante avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziante ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014”.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla restituzione dell’importo di € 45.300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO